

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Consigliere giuridico Presidenza Consiglio dei Ministri) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

La condanna generica al risarcimento del danno non impedisce che nel giudizio di liquidazione successivo il danno venga negato.

La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno per fatto illecito integra un accertamento di potenziale idoneità lesiva di quel fatto, sicchè la prova dell'esistenza concreta del danno, della reale entità e del rapporto di causalità è riservata alla successiva fase di liquidazione; conseguentemente il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che nel giudizio di liquidazione, venga negato il fondamento concreto della domanda risarcitoria, previo accertamento del fatto che il danno non si sia in concreto verificato.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 3.2.2014, n. 2324

...omissis...

Considerato che con il primo motivo (con il quale si lamenta sia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2215, 2216, 2476, 2709, 2710, 2487, 2392 e 2393 c.c., nel testo vigente ratione temporis, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, sia l'illogicità e/o contraddizione della motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5), la ricorrente pone, in relazione al primo profilo di doglianza, il seguente quesito di diritto: se sia corretto interpretare i richiamati articoli del cc, nel testo vigente all'epoca dei fatti, ritenendo fondata l'azione di responsabilità nei riguardi dell'amministratore della società, esclusivamente basandosi sulle annotazioni effettuate sul libro giornale della società nel periodo in cui il detto amministratore era in carica, in presenza di contestazioni circa la validità delle scritture contabili prive delle formalità estrinseche dettate dagli artt. 2215 e 2216 c.c., (nel testo allora vigente) e, quindi, della data certa che le potesse far ritenere riconducibili allo stesso amministratore, superando le carenze formali con l'allegazione della documentazione versata nel procedimento

penale a carico dello stesso amministratore e facendola valere, pur in assenza dei requisiti di cui all'art. 2710 c.c., contro l'amministratore della società che se ne avvale;

che, in relazione al secondo profilo, la ricorrente ha precisato che l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione sarebbero riferibili alla motivazione nella parte in cui assume la mancata contestazione da parte della ricorrente in ordine alla effettività della restituzione - a lei medesima - delle somme introitate da Federconsorzi, laddove l'appellante - con l'affermazione dell'avvenuta restituzione delle somme alla società - avrebbe contestato ogni asserita dazione da parte della Centro Servizi srl;

che con il secondo mezzo (con il quale si lamenta sia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2487, 2476, 1223, 1226 e 2697 c.c., nel testo vigente ratione temporis, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, sia l'illogicità e/o contraddizione della motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 cpc), la ricorrente pone, in relazione al primo profilo di doglianza, il seguente quesito di diritto: se sia corretto interpretare i richiamati articoli del cc, nel testo vigente all'epoca dei fatti, ritenendo fondata l'azione di responsabilità nei riguardi dell'amministratore della società, solo se si dimostra un danno effettivo o, quantomeno, futuro, e non come nella specie in assenza di prova in ordine ad un danno effettivo, ovvero futuro, da parte della società;

che, in relazione al secondo profilo, la ricorrente ha precisato che l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione sarebbero riferibili alla motivazione nella parte in cui assume l'esistenza di un danno futuro per la società, pur risultando dagli atti sufficienti elementi probatori da cui desumere l'inesistenza del danno lamentato;

che con il terzo motivo (con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1224 e 2697 c.c., nel testo vigente ratione temporis, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), la ricorrente pone il seguente quesito di diritto: se sia legittima la liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria con decorrenza anteriore alla effettiva verifica del danno;

che, in prossimità dell'udienza, i resistenti hanno depositato, ai sensi dell'art. 378 c.p.c., memoria contenente note illustrative.

che, innanzitutto, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nei riguardi dei sigg. P.xxxx., che non sono stati parte del giudizio di primo grado e nei cui confronti l'appello è stato, proprio per tale ragione, dichiarato inammissibile;

che, quanto al merito del ricorso, va premesso che l'azione di responsabilità della quale si discute in questa sede è stata correttamente promossa, dalla sola società Centro Servizi srl (e non certo dai menzionati intimati), nei riguardi della sua amministratrice del tempo, la sig.ra Rxxxx., ai sensi dell'art. 2393 c.c. (nel testo vigente anteriormente alla riforma di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003) per non avere adempiuto ai doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario (art. 2392 c.c., comma 1);

che tale azione ha natura contrattuale, onde la società ha soltanto l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sè del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22911 del 2010);

che il primo motivo di ricorso, nei suoi diversi due profili, è infondato e deve essere respinte-che, infatti, quanto alla violazione o falsa applicazione della legge (negli articoli del c.c. richiamati), il motivo non può essere accolto risultando che la

contabilità sociale non è stata, per ammissione della stessa ricorrente, validamente tenuta perchè priva delle formalità estrinseche dettate dagli artt. 2215 e 2216 c.c.; che, a tale proposito, questa Corte ha più volte affermato il principio di diritto secondo cui la tenuta in modo sommario e non intellegibile della contabilità sociale è di per sè giustificativa della condanna dell'amministratore al risarcimento del danno, in sede di azione di responsabilità promossa dalla società a norma dell'art. 2392 c.c., vertendosi in tema di violazione da parte dell'amministratore medesimo di specifici obblighi di legge, idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 64 93 del 19/12/1985 e Sentenza n. 5876 del 11/03/2011); che, in base a tale principio, la ricorrente non può far escludere la propria responsabilità in ordine alle risultanze della contabilità dell'impresa avendo lei stessa, quale amministratrice, avuto l'obbligo giuridico di custodirla e tenerla in modo formalmente corretto;

che, perciò, non assume rilievo in questa sede il versamento in atti di copie di quella contabilità raccolta nel procedimento penale a carico della medesima ricorrente, proprio in presenza di quelle irregolarità formali che la stessa assume e pone a base della sua censura;

che il secondo profilo di doglianza del primo motivo di ricorso, tendente a far risaltare la contraddittorietà o illogicità della motivazione della corte territoriale laddove ha assunto la mancata contestazione della "effettività della restituzione e cioè di non avere mai ricevuto in restituzione le somme oggetto del finto finanziamento", è inammissibile perchè con le contrarie asserzioni (pacificamente fatte in via tardiva nella comparsa conclusionale) si afferma solo genericamente che siano state svolte nel gravame senza alcuna specificazione del loro tenore e, in contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso, anche del luogo della loro formulazione;

che il secondo motivo di ricorso, nei suoi diversi due profili, è invece fondato e deve essere accolto;

che, infatti, sia quanto alla violazione o falsa applicazione della legge (negli articoli del c.c. richiamati), sia in relazione al secondo profilo, in cui la ricorrente ha precisato che dagli atti risultano sufficienti elementi probatori da cui desumere l'inesistenza del danno lamentato, il motivo è fondato risultando che - come ha esplicitato la società nel suo controricorso - del danno, ritenuto sussistente in re ipsa, è mancata la dimostrazione nella sua concreta esistenza, da parte della società attrice;

che tale ragionamento costituisce al contempo falsa applicazione di legge (con particolare riferimento all'art. 1223 c.c.) ed erronea motivazione in quanto suppone, contrariamente alla fattispecie legale, che un danno economico subito dalla società possa essere ritenuto di per sè sussistente e così prescindendo da ogni dimostrazione in ordine al quantum e ad ogni possibile vicenda successiva idonea ad eliderlo (ad es., per la mancata restituzione del pagamento duplicato solo per una dimenticanza dell'avente diritto nella richiesta; ovvero per la valida eccezione di prescrizione opposta; ovvero per altre circostanze / accidentali ipotizzabili);

che, infatti, il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi al principio di diritto che questa Corte ha sempre espresso al riguardo tenendo chiaramente distinto il momento della prova della lesione da quello della quantificazione delle conseguenze da quella lesione scaturite;

che, a dimostrazione di tale principio, questa stessa Sez. I (Sentenza n. 21428 del 12/10/2007) ha chiarito che la pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno per fatto illecito integra un accertamento di potenziale idoneità lesiva di quel

fatto, sicchè la prova dell'esistenza concreta del danno, della reale entità e del rapporto di causalità è riservata alla successiva fase di liquidazione; conseguentemente il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che nel giudizio di liquidazione, venga negato il fondamento concreto della domanda risarcitoria, previo accertamento del fatto che il danno non si sia in concreto verificato. **(La S.C. ha enunciato il principio in una fattispecie riguardante l'accertamento della responsabilità di una banca per l'ingiustificata segnalazione di un credito "in sofferenza" alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, allorchè la Corte di merito, pronunciata sentenza non definitiva sulla sussistenza della responsabilità, aveva riservato alla statuizione definitiva la valutazione del danno subito dall'impresa debitrice);**

che di conseguenza il secondo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento del terzo che ne costituisce solo uno sviluppo logico e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione dello stesso giudice territoriale perchè provveda anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di ai sigg. P. G., B.G. e S..

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbe il terzo e respinto il primo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese di questa fase, ad altra sezione della Corte d'Appello di Salerno.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 11 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2014